



La Registrazione EMAS:  
l'applicazione del nuovo  
Regolamento nella Pubblica  
Amministrazione

Ing. Mara D'Amico  
Bologna 27 maggio 2010



Commission Europea

Performance. Obiettivi. Trasparenza.

## Sommario

- Motivazioni che hanno portato alla revisione del Regolamento EMAS II
- Struttura del Regolamento EMAS e le principali novità introdotte
- Le principali novità per la Pubblica Amministrazione
- Gestione del transitorio EMAS II→EMAS III
- News

## Obiettivi principali della revisione

- rafforzare i principi di eccellenza dello strumento dando evidenza del miglioramento delle prestazioni ambientali e della conformità alla normativa
- facilitare l'adesione allo schema riducendo l'onere amministrativo e dando maggiore visibilità alla partecipazione al sistema



Aumento significativo del numero delle organizzazioni registrate  
(obiettivo di 23.000 in 5 anni)



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## Struttura del Regolamento EMAS III

Il Regolamento è costituito da 52 articoli suddivisi nei seguenti capitoli:

1. Disposizioni generali
2. **Registrazione delle organizzazioni**
3. **Obblighi delle organizzazioni registrate**
4. Norme applicabili agli organismi competenti
5. Verificatori ambientali
6. Organismi di accreditamento e di abilitazione
7. **Norme applicabili agli stati membri**
8. Norme applicabili alla commissione



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## Struttura del Regolamento EMAS III

### ALLEGATI

- I. ANALISI AMBIENTALE
- II. REQUISITI SGA (ISO 14001/04 + requisiti aggiuntivi EMAS)
- III. AUDIT INTERNI
- IV. COMUNICAZIONE AMBIENTALE (requisiti DA + uso indicatori)
- V. LOGO
- VI. INFORMAZIONI per la REGISTRAZIONE
- VII. DICHIARAZIONE del VA
- VIII. TABELLA di CORRELAZIONE EMAS II – EMAS III



## 2. Registrazione delle organizzazioni

- Possibilità per le organizzazioni extra UE di aderire ad EMAS – GLOBAL EMAS
- EMAS di CORPORATE - Multinazionali con siti sia UE che extra UE possono richiedere una unica registrazione
- Organizzazioni con più siti in diversi paesi UE che richiedono un'unica registrazione (Corporate o Multisito UE)

Linee guida e guida utenti dalla Commissione UE



## 2. Registrazione delle organizzazioni

Iter di registrazione art. 5.2

La domanda deve essere presentata all'Organismo Competente e comprende i seguenti elementi:

La DA convalidata (conforme all'Allegato IV) in formato elettronico o cartaceo

Le informazioni minime indicate nell'Allegato VI

La dichiarazione a firma del VA (Allegato VII)

Prova del pagamento dei diritti applicabili



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## 2. Registrazione delle organizzazioni

Allegato VI

Tra le informazioni da fornire (ove pertinente):

Accesso al pubblico alla Dichiarazione Ambientale o alla Dichiarazione Ambientale aggiornata (indicare se in supporto cartaceo o informatico)

Richiesta di deroga

Fatturato o Bilancio annuo



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## 2. Registrazione delle organizzazioni

Iter di rinnovo/aggiornamento della registrazione art. 6

Almeno ogni 3 anni un'organizzazione registrata deve inviare all'Organismo competente:

La DA convalidata e aggiornata (conforme Allegato IV)

Le informazioni minime indicate nell'Allegato VI

Prova del pagamento dei diritti applicabili



## Allegato VII - Dichiarazione del Verificatore ambientale sulle attività di verifica e di convalida



(art. 25)

attività di verifica/convalida sostanzialmente invariate  
Prevista una "dichiarazione sulle attività di verifica e convalida" da parte del VA conforme all'all. VII (da inviare all'Organismo Competente con gli altri documenti per la registrazione da parte del richiedente)

- verifica condotta nel rispetto delle prescrizioni Reg. 1221/09
- non risultano elementi che attestino l'inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia ambientale
- dati e info in DA forniscono un'immagine "credibile",
- "affidabile" e "corretta" delle attività dell'organizzazione
- Firma del Verificatore



### 3. Obblighi delle organizzazioni registrate

(art.6)

invariata la tempistica per il rinnovo (max dopo 3 anni) e gli aggiornamenti (annuali);

(art.7)

deroghe per organizzazioni di piccole dimensioni:

rinnovo dopo 4 anni (anziché 3);

aggiornamenti convalidati ogni 2 a condizione che:

- Assenza di rischi ambientali significativi
- L'organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali art. 2 (15)
- L'organizzazione opera in un ambiente non particolarmente sensibile e non contribuisce a modificarlo in modo significativo



Performance, Obiettivi, Trasparenza

### Definizione n.28 - Organizzazioni di piccole dimensioni

Per piccole PA si intende:  
amministrazioni locali con

meno di 10.000 abitanti o meno di 250  
Dipendenti

un bilancio di previsione annuo non superiore  
a 50 M€ o un bilancio complessivo annuo non  
superiore a 43 M€



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## Uso del Logo (Art.10)

Versione unica con le parole  
"Gestione ambientale verificata" e  
numero di registrazione

Rimane il **DIVIETO** di utilizzo sul  
prodotto/confezione o in  
abbinamento con dichiarazioni  
comparative riguardanti altre  
attività e altri servizi o in modo  
tale da poter essere confuso con i  
marchi di qualità ecologica  
assegnati ai prodotti

(Art. 35.2) Senza numero di  
registrazione può essere usato a  
scopi promozionali da organismi  
competenti, organismi di  
accreditamento /abilitazione  
altri soggetti interessati,...



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## 7. Norme applicabili agli Stati Membri

art 32) previste forme di "assistenza" alle  
organizzazioni in materia di legislazione ambientale

in Italia compito affidato all'Organismo Competente?  
coinvolgimento delle ARPA/APPA?  
altri soggetti?

(artt. 33-36)

### INFORMAZIONE

- stakeholders
- organizzazioni

### PROMOZIONE

- supporto per marketing ambientale, ecc...
- misure per incoraggiare le PMI



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## 7. Norme applicabili agli Stati Membri

(art. 37) gli SM dovranno, in accordo con le autorità locali, CCIAA, associazioni di categoria, ecc... promuovere/incentivare in particolare attraverso un approccio per fasi e dare assistenza ai "cluster/distretti" affinché soddisfino i requisiti di registrazione, viene anche evidenziato che lo scopo è la registrazione EMAS di tutte le organizzazioni del cluster/distretto

(artt. 38 e 44) **integrazione** con la legislazione nazionale ed europea (es GPP per le PA,...) e relative **semplificazioni** decise dagli SM (la registrazione EMAS può dispensare da alcuni adempimenti normativi,...)



## Allegato I. Analisi ambientale



ASPETTI INDIRETTI: nel caso delle PA (Amm. comunali, provinciali,...) viene ribadito che è **essenziale** tener conto degli aspetti legati al *core business* (pianificazione/gestione del territorio,...). I soli aspetti relativi al "sito" (palazzo) sono ritenuti **insufficienti**.



## Allegato IV - Comunicazione ambientale

Ai requisiti minimi della Dichiarazione Ambientale previsti in EMAS II si aggiungono i seguenti:

### B. Dichiarazione Ambientale

(e) Altri fattori concernenti per prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi

(g) Un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente

### C. Indicatori chiave e altri indicatori esistenti di prestazioni ambientali



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## IV. Comunicazione ambientale

La DA deve contenere gli indicatori di prestazione

- (i) Efficienza energetica
- (ii) Efficienza dei materiali
- (iii) Acqua
- (iv) Rifiuti
- (v) Biodiversità
- (vi) Emissioni



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## IV. Comunicazione ambientale

Acqua → m3/anno

Rifiuti → Produzione totale annua suddivisa per tipo espressa in t

Rifiuti → Produzione totale annua di rifiuti pericolosi espressa in Kg o in t;

Biodiversità → m2 di superficie edificata



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## IV. Comunicazione ambientale

Se alcuni indicatori non sono significativi/rappresentativi degli aspetti ambientali possono essere **tralasciati** purché siano giustificati nella Analisi Ambientale Iniziale.

Possono essere utilizzati anche altri indicatori ovvero gli indicatori di prestazione ambientale per specifici settori che saranno elaborati dalla Commissione in consultazione con gli stati membri (articolo 46).



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## Allegato IV - Comunicazione ambientale

### E. Responsabilità Locale

[...]

Poiché la finalità del sistema EMAS è garantire la responsabilità a livello locale, le organizzazioni garantiscono che gli impatti ambientali significativi di ogni sito siano chiaramente identificati e riportati nella Dichiarazione Ambientale complessiva.



*"Io sono me più il mio ambiente e se non preservò quest'ultimo non preservò me stesso". José Ortega*



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## Il transitorio EMAS II → EMAS III

La gestione del transitorio EMAS II → EMAS III è stata oggetto di un documento emanato dalla Commissione Europea e diffuso il 12 Febbraio 2010

Il documento è strutturato come **FAQ**

Il documento NON rappresenta una posizione ufficiale della Commissione (ossia non può essere invocato in caso di procedimenti legali)

Suggerisce solo come gestire il passaggio EMAS II → EMAS III



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## Il transitorio EMAS II → EMAS III

Il documento è destinato:

- alle organizzazioni
- agli Organismi Competenti, e di Accreditamento/Abilitazione
- agli Stati Membri
- ai Verificatori Ambientali



## Il transitorio EMAS II → EMAS III

LE ORGANIZZAZIONI REGistrate IN EMAS II  
RIMANGONO NEL REGISTRO?



Sì. I nuovi requisiti si applicano anche a queste organizzazioni al momento della prima verifica prevista per il rinnovo o l'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale

## Il transitorio EMAS II → EMAS III

### PRIMA REGISTRAZIONE



Se la verifica e la convalida si sono concluse prima dell'11 gennaio 2010 e la domanda di Registrazione è nell'iter istruttorio, si applicano le regole di EMAS II

## Il transitorio EMAS II → EMAS III

### PRIMA REGISTRAZIONE



Se l'organizzazione ha già implementato il sistema, ma la verifica non è ancora iniziata alla data dell'11 gennaio 2010, l'organizzazione deve adeguare il proprio sistema ai requisiti di EMAS III

## Il transitorio EMAS II → EMAS III

### PRIMA REGISTRAZIONE



Se la verifica è iniziata prima dell'11 gennaio 2010 ma la convalida non si è ancora conclusa valgono ancora le regole di EMAS II. Tuttavia l'iter dovrebbe concludersi entro 3 mesi dalla verifica. Il tempo concesso dovrà tener conto della complessità e del numero delle azioni pendenti. Questo tempo limite dovrebbe essere stabilito in accordo con il Verificatore e l'Organismo Competente.



Performance, Obiettivi, Trasparenza

## Il transitorio EMAS II → EMAS III

### RINNOVO




Se la data di rinnovo è compresa tra l'11 gennaio 2010 e l'11 luglio 2010, l'organizzazione può chiedere un posticipo di 6 mesi per applicare l'adeguamento ad EMAS III. L'Organizzazione dovrebbe informare il VA e l'OC dell'intenzione di richiedere la deroga.

Dopo l'11 luglio 2010 si applicano per tutti i rinnovi le regole di EMAS III




Performance, Obiettivi, Trasparenza

## Il transitorio EMAS II → EMAS III



## Il transitorio EMAS II → EMAS III



## Il transitorio EMAS II → EMAS III

### INFORMAZIONI



Per maggiori informazioni:

[http:// www.isprambiente.it](http://www.isprambiente.it)

Oppure è possibile riferirsi al team EMAS presso la Commissione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica:

[EC-EMAS@ec.europa.eu](mailto:EC-EMAS@ec.europa.eu)



### NEWS



Incontri FAB e FCB previsti per metà giugno p.v.



Discussione della Linea guida in bozza su GLOBAL EMAS e CORPORATE



Pubblicato il bando per l'EMAS Awards 2010 consultabile sul sito [www.isprambiente.it/certificazioni](http://www.isprambiente.it/certificazioni)

Saranno candidate al massimo cinque organizzazioni, che saranno scelte tra tutte quelle registrate alla data del 31 dicembre 2009 e che avranno fatto domanda entro e non oltre il 15 giugno 2010





## European EMAS Awards 2010: l'utilizzo efficiente delle risorse



Le organizzazioni interessate dovranno dare evidenza di:

1. riduzione del consumo di materie prime nei processi produttivi/servizi - riduzione della produzione di rifiuti;
2. utilizzo di materiali riciclabili – riutilizzabili (principalmente per le PA: iniziative di promozione del riciclo/riutilizzo ... presso la cittadinanza/parti interessate);
3. implementazione di tecnologie pulite (principalmente per le PA: iniziative di promozione/incentivazione di queste tecnologie presso i cittadini/parti interessate);



Performance, Obiettivi, Trasparenza



Mara D'Amico  
mara.damico@isprambiente.it  
Tel. 06/50072183

Bertrand Capra  
bertrand.capra@isprambiente.it  
Tel. 06/50072373



Performance, Obiettivi, Trasparenza